



COMUNE DI TAURIANOVA

(Città Metropolitana di Reggio Calabria)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELL'O.S.L.

N° 11 del 15/06/2020

OGGETTO: ESCLUSIONE DALLA MASSA PASSIVA DEL DISSESTO FINANZIARIO DEL COMUNE DI TAURIANOVA - ASS- PENTAKARIS AVV. ROCCO PARISI

L'anno duemilaventi addì quindici del mese di Giugno alle ore 17:00, nella SEDE COMUNALE, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunita sotto la presidenza del Il Presidente Dott. Salvatore Gullì l'Organo Straordinario di Liquidazione. Partecipa all'adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale il Vice Segretario Rag. Antonio Giuseppe Santoro.

Intervengono i Signori:

N°	Qualifica	Nome	Presente	Assente
<u>1</u>	GULLI' ANTONIO	Membro OSL	X	
<u>2</u>	SAFFIOTI CATERINA	Membro OSL		X
<u>3</u>	SANTORO GIUSEPPE	Membro OSL	X	

PRESENTI: 2 ASSENTI: 1

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza dichiara aperta la seduta ed invita a trattare il seguente argomento:

L'Organo Straordinario di Liquidazione

PREMESSO CHE:

- il Comune di Taurianova, con delibera del Consiglio comunale n. 66 del 23 novembre 2017, esecutiva ai sensi di legge, ha dichiarato il dissesto finanziario ai sensi dell'articolo 244 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267 e ss. mm. e ii. (TUEL);
- con D.P.R. del 27 aprile 2018 è stato nominato l'Organo Straordinario di Liquidazione (OSL) per l'amministrazione della gestione dell'indebitamento pregresso, nonché per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti dell'Ente;
- in data 18 maggio 2018 il richiamato decreto presidenziale è stato formalmente notificato ai componenti della Commissione Straordinaria di Liquidazione: Dott. Salvatore GULLÌ, Dott.ssa Caterina SAFFIOTI, Rag. Antonio Giuseppe SANTORO;
- ai sensi dell'art. 252, comma 2, del D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267, l'insediamento dell'Organo Straordinario di Liquidazione deve avere luogo entro 5 giorni dalla notifica del provvedimento di nomina;
- in data 22 maggio 2018 l'Organo Straordinario di Liquidazione si è regolarmente insediato presso la sede del Palazzo Municipale di Taurianova, giusta verbale di deliberazione n. 1 del 22 maggio 2018, agli atti;
- con deliberazione n. 23 del 12.11.2019 di questo OSL, con la quale è stata adottata la proposta di adesione alla modalità semplificata di definizione del dissesto, art. 258 TUEL da trasmettere alla Giunta Comunale per i conseguenti provvedimenti;
- con atto n° 1 del 14.01.2020 l'OSL ha deliberato L'AVVIO DEL PROCEDIMENTO DI ACCERTAMENTO E LIQUIDAZIONE DEI CREDITI;
- l'art. 256, comma 1, del TUEL, che stabilisce che al piano di rilevazione della massa passiva deve essere allegato l'elenco delle passività non inserite, corredato dai provvedimenti di diniego;
- l'art. 194, comma 1, lett. e), del TUEL, che stabilisce la riconoscibilità di debiti fuori bilancio derivanti dall'acquisizione di beni e servizi nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'Ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza;
- l'art. 191, comma 4, del TUEL, che stabilisce che per la parte di debito non riconoscibile ai sensi dell'art. 194, comma 1, lett. e) del TUEL il rapporto obbligatorio intercorre, ai fini della controprestazione, tra il privato e l'amministratore, funzionario o dipendente che lo ha determinato;

- l'art. 257 del TUEL che prevede che il Consiglio Comunale, entro 60 giorni dalla notifica del decreto Ministeriale di approvazione del piano di estinzione, individui i soggetti ritenuti responsabili di debiti esclusi dalla liquidazione;

VISTE:

- la deliberazione del Sub – Commissario Prefettizio del Comune di Taurianova n. 6 del 27.12.2019, recante ad oggetto: "Adesione alla procedura semplificata di definizione del dissesto, ai sensi dell'art. 258 del D.L.gs 267/2000 – deliberazione OSL n. 23 del 12.11.2019";
- la domanda presentata in data 23.07.2018, acquisita al protocollo n. 0017186 dall'avv. Rocco Parisi rappresentante legale dell'Associazione Pentakaris, finalizzata all'ammissione alla massa passiva del credito vantato nei confronti del Comune di Taurianova pari ad **€ 6.117,08**, inerente la prestazione artistica realizzata in favore dell'Ente in data 12.08.2007 presso la località "San Martino di Taurianova";
- l'allegata nota prot. n. 18280 del 07.08.2018 a firma dell'OSL con la quale è stata richiesta al Responsabile del I Settore (Affari Legali) dell'Ente, l'attestazione prevista dal comma 4 dell'art. 254 TUEL;
- l'allegata nota prot. n. 7292 del 03.04.2019 a firma del Responsabile del VI Settore Servizio Affari Legali con la quale è stato evidenziato "che con Ordinanza n. 16762/12 emessa il 12.07.2012, la Corte Suprema di Cassazione Sesta Sezione Civile – 3, ha dichiarato inammissibile il ricorso per regolamento di competenza, presentato dall'Associazione Pentakaris, in quanto *"... la dichiarazione di incompetenza pronunciata dal Giudice che emanato il Decreto Ingiuntivo, e quindi funzionalmente competente ex art. art. 645 cod. proc. civ., determina in ogni caso la caducazione del provvedimento monitorio. Ne consegue che, ancorché il predetto giudice, nel dichiararsi incompetente, non abbia espressamente dichiarato venuto meno il decreto ingiuntivo, l'eventuale riassunzione del giudizio dinanzi al giudice indicato come competente non concerne la causa di opposizione, ormai definita, ma soltanto la causa relativa alla pretesa azionata dal creditore in via monitoria ..."*;
- l'allegata nota dell'Osl prot. n. 11038 del 24.05.2019 con la quale l'Osl ha comunicato all'Avv. Rocco Parisi Rappresentante legale dell'Associazione Pentakaris la non ammissibilità alla massa passiva dell'asserito credito;

RILEVATO che nella relazione sopraindicata il responsabile dei Servizi Legali chiarisce, altresì, che da contatti diretti avuti con il legale incaricato dal Comune nel giudizio di che trattasi, è emerso che l'Associazione Culturale

Pentakaris non ha proseguito l'azione penale, e che pertanto non trattandosi di un debito **certo, liquido ed esigibile** l'Associazione Pentakaris **non vanta alcun credito** nei confronti del Comune di Taurianova;

CONSIDERATO che nelle more della formazione del piano di rilevazione della massa passiva questo Organo deve provvedere a deliberare le eventuali esclusioni totali o parziali dei crediti ritenuti non ammissibili;

RITENUTO, pertanto, che il debito di che trattasi deve essere escluso dalla massa passiva del dissesto finanziario del Comune di Taurianova;

VISTI:

- il D.L.gs 267/2000;
- il DPR 378/93;

Ad unanimità dei voti

DELIBERA

1. la premessa è parte integrante e sostanziale del presente deliberato;
2. di **non ammettere** alla massa passiva della liquidazione l'asserito credito vantato dall'Associazione Pentakaris nei confronti del Comune di Taurianova per l'importo di **€ 6.117,08**, in quanto l'asserito credito **non presenta i requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità** per come si evince dall'allegata relazione a firma del Responsabile del Settore VI del Comune di Taurianova, nei confronti dell'Ente Lofaro Salvatore;
3. di includere il suddetto debito **non ammesso** nell'elenco dei debiti esclusi dalla liquidazione che sarà trasmesso al Ministero dell'Interno;
4. avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso ai sensi dell'art. 254, comma 6 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali emanato con D.L.gs 18 agosto 2000 n. 267;
5. con successiva votazione ad unanimità dei voti, il presente atto viene dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 4 comma 6, del D.P.R. 24.08.1993 n. 378;
6. la presente deliberazione verrà pubblicata nei modi di legge e notificata al creditore tramite il proprio rappresentante legale avv. Rocco Parisi ed al Commissario Straordinario del Comune di Taurianova.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente
Dott. Salvatore Gulli

Il Vice Segretario
Rag. Antonio Giuseppe Santoro

(atto sottoscritto digitalmente)